

TI_GERICHTE 30.2003.56 vom 9. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.56

FR: TI_GERICHTE 30.2003.56 du 9 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.56 del 9 maggio 2003

Erwägungen

E. 10

Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il principio " in dubio pro reo " è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3). Il principio " in dubio pro reo " comporta inoltre il fatto che non spetta all'imputato dover dimostrare la propria innocenza (DTF 127 I 41 cons. 2a).

E. 11

Ora, gli atti propongono, in buona sostanza, le due precitate e divergenti versioni. Null'altro. Nulla più. Nessuna prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il giudizio. In particolare il solo fatto che il sistema elettrico del rimorchio trainato dalla vettura del ricorrente non fosse funzionante, non può, solo, pena l'incorrere nell'arbitrio, rappresentare quell'indizio sufficiente a suffragare la versione fornita dall'Urietti come pure la decisione dipartimentale impugnata, e la conseguente colpevolezza e la punibilità del ricorrente in punto alla manovra direzionale a sinistra eseguita da quest'ultimo, paventata causa dell'incidente. In particolare, _____ nella sua deposizione del _____ 2002 fronte alle forze inquirenti, dichiara che " Devo precisare che il conducente contro cui ho colliso non aveva esposto nessun segnale di direzione, sia del veicolo trainante, sia del rimorchio ". Quanto precede sta segnatamente a significare che Urietti vedeva senz'altro e giocoforza i fari posteriori della vettura trainante guidata dallo _____, la loro visibilità non essendo pertanto coperta, neppure parzialmente, dal ben noto rimorchio. A questo punto, circa la corretta (e tempestiva) attivazione o meno delle luci direzionali da parte del ricorrente, è unicamente la parola dell'uno (_____) confrontata a quella dell'altro (_____). Troppo poco, onestamente, per potere, in applicazione dei precitati principi, accogliere la tesi dipartimentale e respingere su questo punto il presente gravame.

E. 12

Certo, l'impianto elettrico del rimorchio disattivato, rappresenta a non avere dubbio un minus per il ricorrente, ma, come visto, non costituisce di per sé, quo alla eventuale

scorrettezza della predetta manovra, la prova materiale inconfutabile né, come detto, un indizio sufficientemente preciso e tale da consentirne una deduzione logica e rigorosa in tal senso.

E. 13

In conclusione, l'assenza nell'incarto processuale di un minimo appoggio alla versione fornita da _____ - e che ha senz'altro costituito il sustrato principale alla base della risoluzione dipartimentale qui impugnata - comporta che la stessa non possa, in virtù del principio 'in dubio pro reo' essere preponderante a fronte delle dichiarazioni del ricorrente. In simili circostanze lo scrivente Giudice non può pervenire dunque al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente infranto in particolare il disposto di Legge di cui all'art. 39 LCS.

E. 14

Stante quanto precede, la multa inflitta, conto tenuto pure del reddito limitato del ricorrente, beneficiario unicamente di una semplice rendita AVS, non appare a mente di questo Giudice confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa né rettamente commisurata al grado di colpa, né contenuta nei limiti concessi dalla legge, dovendosi pertanto ridurre l'importo a Fr. 150.-. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in virtù del principio generale della soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr).

E. 15

Abbondanzialmente si rilevi comunque che una più marcata ed accentuata riduzione dell'importo della precitata multa, così come paventato dal ricorrente, non può entrare in linea di conto se solo si pon mente al fatto che, per stessa ammissione di _____ (cfr. osservazioni _____, 2003, pag. 2), il ricorrente, subito dopo l'incidente, non aveva voluto chiamare la polizia per i necessari accertamenti del caso, ciò che, al contrario, la situazione venutasi a creare avrebbe diligentemente e ragionevolmente richiesto, non potendo evidentemente dunque simile circostanza beneficiare al ricorrente nell'ottica dei principi generali della commisurazione della pena. Per questi motivi, visti gli artt. 93 cifra 2 cpv. 1, 29 LCS, art. 70 cpv. 1 ONC, artt. 29 cpv. 1, 34 cpv. 2 lett.h, 192, 219 OETV, artt. 11 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso _____ 2003 è parzialmente accolto. § Di conseguenza, _____, _____, è condannato al pagamento della multa inflittagli con decisione _____ 2003 d dalla Sezione della circolazione, Camorino ridotta a fr. 150.-. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP). 4. Intimazione a: Sezione della Circolazione, Camorino, _____, _____, Il giudice: _____ Il segretario assessore: